



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

Audizione del 25 maggio 2021

9° Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato della Repubblica in relazione al DDL 1902 Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Egregio Signor Presidente della
Commissione

Senatore Gianpaolo Vallardi

Egredi Senatrici e Senatori della IX Commissione Agricoltura
E produzione agroalimentare

L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali Italia OdV è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente membro di OIPA International affiliata alla DGC, ECOSOC ed UNEA delle Nazioni Unite ed accreditata al Register of Representative of Interest della Commissione Europea (222 leghe membro presenti in 5 Continenti e 61 Nazioni) valuta favorevolmente il Disegno di Legge 1902 volto a normare sulle professioni cinofile .

In quanto , come correttamente fatto notare nella presentazione del ddl , oramai il cane è un compagno presente nella maggioranza delle famiglie italiane, insieme al gatto, l'animale da compagnia più diffuso in Italia.

Proprio perché vi è una diffusione molto elevata di cani si sono moltiplicate le figure di addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e per tante persone è diventato anche un lavoro che si coniuga con la loro sensibilità e passione per i cani.

Purtroppo , però , non è sempre così , dai dati diffusi dai mezzi di comunicazione di massa , solo nei primi cinque mesi del 2021 sono state deferite alla Autorità Giudiziaria o condannate per maltrattamento di animali una decina di persone che “addestrandolo” il cane o i cani hanno usato metodi violenti tra i quali anche il collare elettrico o altri collari acustici , a tal fine si vuole richiamare il parere sui collari acustici del Ministero della Salute prot. 0019955 del 22 luglio 2019 inviato agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome allegando il parere del Centro di Referenza Nazionale per il benessere animale del 13 Giugno 2019 per approfondimenti si può leggere il testo al seguente link:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=69900&parte=1%20&serie=null>



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

Quindi OIPA Italia OdV ritiene molto importante quindi regolamentare con Legge dello Stato la figura di coloro che trattano i cani professionalmente.

Altresì OIPA Italia OdV ritiene anche che debba essere elevato a Legge dello Stato , prevedendo relative sanzioni , come quella del Piemonte sotto riportata ad esempio , di quanto previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute reiterate da circa vent'anni (la prima è del 2003) in merito la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (per maggiori informazioni :

<https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioContenutiCaniGatti.jsp?lingua=italiano&id=1533&area=cani&menu=tutela>

Premesso questo in merito al testo del DDL 1902 la nostra Organizzazione ritiene che sia parzialmente completa nel regolamentare le figure professionali delle attività cinofile ,

In quanto si ritiene che per tutte e tre le attività delle figure professionali previste con l'aggiunta dell'operatore del canile devono essere armonizzate e supervisionate da un medico veterinario esperto in comportamento animale , di cui esiste già un elenco link : <https://www.fnovi.it/albi-e-iscritti/ricerca-iscritti-per-ambiti-professionali?ambito=2> che viene utilizzato in caso di aggressività non controllata sia nella applicazione delle Ordinanze Ministeriali sulla tutela dell'aggressività dei cani ma anche ad esempio da leggi regionali es. Legge del Piemonte L.R. 27/2009 “*Disciplina del rapporto persone – cani per prevenzione salute pubblica e del benessere animale*” che prescrive all'art 5 comma 2 l'obbligo di una visita comportamentale per il cane ad aggressività non controllata entro 40 giorni dall'evento aggressivo prevedendo in caso di violazione una sanzione amministrativa da 1.000 al 5.000 euro .

Inoltre si condivide pienamente quanto previsto nell'articolo 1 comma 1.

In merito all'articolo 2 comma 1 per quanto riguarda la lettera a) che tratta del Dog Training Professional e della lettera b) che tratta del Dog Training Professional Behaviour , prevede per le figure delle lettere a) e b) lo stesso numero di ore formative (art. 4 comma 1) quando sono due diverse figure quindi si dovrebbero prevedere un numero differenziato di ore per i corsi formativi per le due qualifiche (DTP e DTP-B).

molto interessante l'istituzione di un registro regionale o nelle province autonome per le professioni con attività cinofile per regolarizzare sia la offerta che la domanda , che avviene attraverso sia i social che internet, delle figure che devono trattare un cane, ovvero un essere senziente.

Inoltre si propone di unire le due terminologie previste al punto d) dell'articolo 2 comma 1 in un solo termine ovvero “ centri che svolgono attività cinofila” all'interno del quale sono compresi sia i centri cinofili



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

dove si svolge unicamente tale attività ma anche i centri sportivi che ospitano in determinati spazi e/o orari delle attività cinofile.

Richiamando quanto scritto poco sopra si ritiene che l'organo di controllo, previsto all'articolo 4, istituito a livello regionale o provinciale deve comprendere la figura del medico veterinario esperto in comportamento animale individuato mediante l'elenco sopra riportato e presieduto da un rappresentante dell'assessorato alla sanità animale con rappresentanti sia delle docenze delle materie trattate ma anche di associazioni di protezione animali riconosciute e da un rappresentante dell'ENCI.

Si propone di valutare di cassare il secondo periodo del comma 1 articolo 6 prevedendo di fatto che sia sempre presente un operatore con la qualifica DTP anche per le attività di sport e di selezione cino-tecnica.

Infine per l'articolo 7 la figura dell'operatore DTP-B deve essere affiancato obbligatoriamente da un medico veterinario esperto in comportamento animale.

In conclusione visto il discreto numero di persone che sono state denunciate o condannate per “addestrare” il cane in questi anni si propone che esse non possono iscriversi o nel caso vengano rimossi dal registro delle professioni cinofile coloro che siano stati riconosciuti giudiziarmente colpevoli di violazione della normativa in materia di tutela di animali domestici (es. del Libro Secondo “ Dei delitti in particolare “ Titolo IX-BIS “ Dei delitti contro il sentimento per gli animali” ed ancora art 727 cp , legge 201/2010 ed altre norme)

Con osservanza



Alessandro Piacenza
Consigliere Nazionale
OIPA Italia OdV